Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav

Sezione 1: Informazioni generali

Art. 1 Principi
Il presente regolamento definisce, in conformità con l'articolo 12 lettera i dello Statuto dell'associazione e con il Contratto di prestazioni con l'Ufficio federale della cultura, i criteri, la procedura e le competenze nell'ambito dell'attività di sostegno dei progetti di Memoriav.

Art. 2 Criteri di idoneità
Nell'ambito del proprio budget, Memoriav sostiene i progetti fino ad un massimo del 50% dei costi per progetti che:
a. siano volti alla salvaguardia, all'archiviazione, alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio culturale audiovisivo svizzero;
b. rendano accessibile al pubblico il patrimonio audiovisivo;
c. abbiano un'attinenza con la Svizzera e siano di interesse nazionale (Helvetica);

Art. 3 Criteri qualitativi
La qualità del progetto viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
a. analisi completa dell'inventario o analisi approfondita delle opere;
b. garanzia di misure di conservazione e salvaguardia a lungo termine;
c. osservanza di standard tecnici professionali, soprattutto riguardanti la conservazione a lungo termine (transfer, formati, disposizioni sulla sicurezza, ecc.);
d. garanzia di un'ampia divulgazione e di un'accessibilità permanente al pubblico e attuazione di misure di mediazione;
e. metodo di archiviazione adeguato.

Art. 4 Criteri di esclusione
1 Non vengono concessi contributi se:
a. il progetto è parte di un curriculum scolastico o di una formazione o specializzazione;
b. il progetto non richiede un sostegno finanziario;
c. si tratta di richieste di sussidi per finanziare esclusivamente costi infrastrutturali e di strumentazione o per la gestione di istituzioni culturali.
2 Istituzioni federali (amministrazione federale e unità amministrative decentralizzate ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LOGA) sono esclusi dal finanziamento da Memoriav.
3 Nel caso di finanziamento di progetti di salvaguardia Memoriav si assicura che il finanziamento non vada, o solamente in caso eccezionale giustificato, ad organizzazioni che in base ad obblighi federali hanno l'obbligo di salvaguardare il patrimonio audiovisivo. Le eccezioni sono possibili solo in consultazione con l'Ufficio federale della cultura.

Sezione 2: Assegnazione dei compiti

Art. 5 Comitato direttivo

1 Il Comitato direttivo assegna annualmente i sussidi ai diversi settori nell'ambito della procedura di bilancio.
2 In conformità con l'articolo 15 lettera a dello Statuto dell'associazione, il Comitato direttivo stabilisce gli obiettivi strategici per i settori e monitora il mantenimento degli stessi e la prassi in materia di sussidi.
3 Delibera in merito alle richieste di contributo trasmessegli dalla Commissione indipendente per la decisione finale, in conformità con l'articolo 9 paragrafo 3.
4 Elegge i membri delle Reti di competenza.

Art. 6 Il Direttore e il Segretariato generale

1 Il Segretariato generale segue e controlla le richieste di contributo e approva la relazione finale.
2 Il Direttore e il Segretariato generale provvedono a uno svolgimento trasparente e conforme alle norme della procedura di sostegno.
3 Il Segretariato generale convoca le sedute delle Reti di competenza e svolge le loro attività di segreteria.

Art. 7 Centri di competenza

1 I Centri di competenza sostengono il Segretariato generale nell'analisi tecnica delle richieste di contributo, in conformità con l'articolo 3.
2 I Centri di competenza offrono consulenza alle Reti di competenza sul loro lavoro, in conformità con l'articolo 8 paragrafo 1. Non hanno diritto di voto in merito alla richiesta, in conformità con l'articolo 15 paragrafo 1.
3 Di norma, in ogni settore Memoriav collabora con un Centro di competenza. I dettagli della collaborazione vengono definiti in un accordo.

Art. 8 Reti di competenza

1 Le Reti di competenza fungono da commissioni tecniche ed esaminano le richieste di contributo in conformità con l'articolo 14.
2 Le Reti di competenza perseguono lo sviluppo nella conservazione, nell'archiviazione e nella divulgazione del patrimonio audiovisivo.
3 Valutano regolarmente i progetti sovvenzionati da Memoriav.
4 Ogni Rete di competenza è costituita da cinque a nove persone qualificate.
5 Le Reti di competenza possono deliberare solo quando è presente almeno la metà dei membri e si costituiscono autonomamente.
6 Il Direttore partecipa alle sedute delle Reti di competenza, ma non ha diritto di voto.
7 I membri vengono nominati per quattro anni dal Comitato direttivo e possono essere rieletti o destituiti per giusta causa.

Art. 9 Commissione indipendente

1 Attraverso una procedura rapida e informale, la Commissione indipendente controlla le decisioni di sovvenzione che le sono state sottoposte dai richiedenti per la verifica, in conformità con l'articolo 15.
2 Essa media un accordo ove opportuno.
3 Qualora l'accordo dovesse fallire o la Commissione dovesse rinunciare a una mediazione, presenta una proposta al Comitato direttivo.
4 La Commissione indipendente è composta da tre a cinque personalità autonome, che vengono elette per quattro anni dall'Assemblea generale e possono essere rielette o destituite per giusta causa.

Sezione 3: Procedura di richiesta

Art. 10 Richieste

1 Le richieste devono essere presentate per iscritto al Segretariato generale.
2 La richiesta deve contenere almeno:
a. il modulo di richiesta interamente compilato con la motivazione del rispetto dei criteri qualitativi, in conformità con l'articolo 3;
b. informazioni e documentazione sull'organizzazione richiedente;
c. informazioni e documentazione sulla prevista assegnazione di appalto a terzi.

Art. 11 Termini di consegna

Entro la fine dell'anno precedente, il Segretariato generale pubblica sul sito di Memoriav i termini di consegna per l'anno successivo.

Art. 12 Trattamento della richiesta

1 Il Segretariato generale conferma la ricezione della richiesta.
2 Esso controlla la completezza e, se necessario, concede la possibilità di completare le informazioni entro un termine stabilito.
3 Il Segretariato generale può respingere una richiesta se:
a. non soddisfa palesemente i criteri di cui all'articolo 2 e 3;
b. sussiste palesemente un criterio di esclusione di cui all'articolo 4;
c. la pratica non viene completata nonostante il termine concesso.

Art. 13 Preparazione delle decisioni

Il Segretariato generale prepara la perizia delle Reti di competenza. A tal fine adotta le misure opportune e procura i documenti necessari.

Art. 14 Perizia

1 Le Reti di competenza esaminano le richieste di contributo e presentano la proposta di finanziamento nel rispetto delle regole di bilancio.
2 Viene redatto un protocollo delle loro sedute, contenente i motivi principali per l'assegnazione o il rifiuto di un finanziamento.

Art. 15 Decisione

1 Il Direttore delibera in merito alle richieste di contributo sulla base delle proposte presentate dalle Reti di competenza. Qualora si scosti dalla proposta delle Reti di competenza, deve motivare la sua decisione nei confronti delle stesse.
2 Per ogni settore di sostegno, ogni anno il Direttore può deliberare su richieste fino a un importo complessivo di 20'000 franchi senza consultare le Reti di competenza.

3 Il Direttore presenta ogni anno al Comitato direttivo una relazione sull'attività di sostegno di Memoriav.

Art. 16 Comunicazione della decisione

1 In conformità con l'articolo 15, il Direttore comunica la decisione per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla perizia.
2 Su richiesta le decisioni contrarie devono essere motivate in modo esauriente. Nella decisione è necessario segnalare la possibilità di fare ricorso alla Commissione indipendente, in conformità con l'articolo 9.

Art. 17 Convenzione sul progetto

1 Tra i partner del progetto viene stipulata una convenzione.
2 Devono essere concordati almeno i seguenti aspetti:
a. descrizione e obiettivi del progetto;
b. responsabili del progetto;
c. scadenzario, aspetti finanziari e modalità di pagamento;
d. condizioni quadro e attuazione dell'accessibilità al pubblico.
3 Il 10% del contributo viene trattenuto fino al raggiungimento degli obiettivi del progetto stabiliti e all'approvazione della relazione finale.

Sezione 4: Condizioni quadro per la realizzazione del progetto

Art. 18 Standard

1 Nei progetti promossi devono essere rispettate le raccomandazioni di Memoriav e gli standard internazionali per la conservazione a lungo termine.
2 Gli obiettivi del progetto devono essere raggiunti con la dovuta accuratezza e professionalità e nel rispetto degli standard etici, tecnici e giuridici.
3 Se possibile a livello tecnico e giuridico, l'accessibilità al pubblico deve essere garantita anche attraverso la piattaforma on-line di Memoriav. In ogni caso devono essere messi a disposizione i metadati.

Art. 19 Ulteriori obblighi dei beneficiari del contributo

1 I beneficiari del contributo sono tenuti a:
a. comunicare tempestivamente al Segretariato generale cambiamenti essenziali del progetto e del budget e ritardi nello scadenzario;
b. comunicare al Segretariato generale su richiesta in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dei lavori;
c. presentare al Segretariato generale una relazione finale contenente i rapporti dei media e un conteggio finale dettagliato entro dodici mesi dalla conclusione del progetto.
2 Il sostegno di Memoriav deve essere reso noto in modo adeguato.
3 I beneficiari di contributi di sostegno si impegnano a rispettare eventuali diritti di appalti pubblici applicabili.
4 I beneficiari di contributi s'impegnano a rendere possibile un accesso adeguato per disabili ai progetti cofinanziati da Memoriav.

Art. 20 Decadenza delle concessioni di sovvenzione e restituzione dei finanziamenti

I contributi e gli anticipi decadono e devono essere restituiti interamente o in parte se:
a. sono stati concessi sulla base di una dichiarazione dei fatti scorretta o incompleta da parte dei richiedenti;
b. non vengono rispettati gli accordi della convenzione, in conformità con l'articolo 17, o gli standard di cui all'articolo 18;
c. dopo due anni dalla comunicazione della decisione non è stata ancora sottoscritta una valida convenzione sul progetto, in conformità con l'articolo 15;
d. dopo un anno dalla conclusione pattuita non è stata presentata la relazione finale o il progetto non è stato concluso formalmente entro il termine stabilito.

Art. 21 Conclusione del progetto

1 Un progetto di Memoriav è concluso se gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti, in conformità con l'articolo 17, e se la relazione finale è stata approvata dal Segretariato generale.
2 Dopo l'approvazione della relazione finale viene effettuato l'ultimo pagamento, in conformità con l'articolo 17 paragrafo 3.

Sezione 5: Ulteriori disposizioni

Art. 22 Indennità
I membri delle Reti di competenza e della Commissione indipendente hanno diritto a un gettone di presenza e un rimborso spese. Quest'ultimo viene stabilito dal Comitato direttivo.

Art. 23 Incompatibilità
1 I membri delle Reti di competenza non possono appartenere al Comitato direttivo o al Segretariato generale.
2 I membri della Commissione indipendente non possono appartenere al Comitato direttivo né a una Rete di competenza né svolgere alcuna funzione presso un membro fondatore di Memoriav.
3 Il voto dei membri delle Reti di competenza e della Commissione indipendente non è vincolato da alcuna direttiva.

Art. 24 Regole di astensione
1 Le persone che preparano, prendono e verificano le decisioni di sovvenzione di Memoriav si astengono se:
a. hanno o potrebbero avere un interesse personale nella cosa;
b. possono avere per altri motivi una prevenzione nella cosa.

Art. 25 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 4 settembre 2020 e sostituisce il Regolamento del 4 marzo 2014 rispettivamente la versione riveduta del 22 aprile 2016.

4 settembre 2020

Assemblea generale dell'Associazione Memoriav
La Presidente: Christine Egerszegi-Obrist